

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA

- Presidente -

Sent. n. sez. 579/2026

FEDERICO MARIA MERIGGI

- Relatore -

UP - 31/03/2026

ELISABETTA MARIA MOROSINI

R.G.N. 2088/2026

PIERANGELO CIRILLO

ROSARIA GIORDANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 09/10/2025 del Tribunale di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, per un nuovo giudizio di appello da parte della competente Sezione civile;

Lette le note trasmesse in data 3/03/2026 e quelle trasmesse in data 5.3.2026 con motivo aggiunto dal difensore del ricorrente, avv. [REDACTED];

Letta la memoria di replica depositata, unitamente alla notula, in data 13/03/2026 dal difensore della parte civile, avv. [REDACTED]

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Gravina di Puglia che, all'esito di giudizio ordinario, aveva assolto [REDACTED] dal reato di minaccia ai danni di [REDACTED] procedendo su appello ai fini civili della menzionata persona offesa costituita parte civile, condannava l'imputato al risarcimento dei danni in favore [REDACTED] da



liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando cinque motivi, uno dei quali aggiunto con la memoria del 5/03/2026, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta letteralmente inosservanza di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. «di concerto con l'art. 350 comma 1 n. 5 c.p.c. ». Deduce che la sentenza aveva adottato per la motivazione la medesima traccia grafica di altro provvedimento traslata senza alcuna modifica, incorrendo così nel vizio di motivazione apparente.

2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza di legge penale e mancata assunzione di prova decisiva. Si duole del fatto che il Tribunale, su appello della parte civile, aveva provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria, assumendo la sola persona offesa e non ammettendo le prove che la difesa aveva richiesto in primo grado, pur fatte poi oggetto di rinuncia in quella sede.

2.3. Con il terzo motivo si duole di inosservanza di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. In concreto, peraltro, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove questa si era basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa nemmeno sottoposte ad un accurato vaglio e senza un confronto con le altre fonti disponibili. Non era stato altresì considerato che il [REDACTED] aveva rivolto le proprie comunicazioni qui incriminate a profilo intestato a tale [REDACTED] nominativo in ordine al quale non constavano la corrispondenza oggettiva con la persona offesa [REDACTED] e la correlata consapevolezza del medesimo imputato. I files prodotti dalla parte civile su supporto CD dovevano essere considerati inutilizzabili e, comunque, inidonei a provare la loro provenienza in quanto privi di codice hash. Non era stata, infine, offerta dimostrazione della tempestività della querela.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine all'art. 612 cod. pen. in quanto: a) la sentenza non aveva tenuto conto del fatto che le espressioni incriminate erano rivolte ad [REDACTED] e non a [REDACTED] b) non era stato valutato di rimando l'effettivo contesto concreto in cui l'espressione era stata rivolta [REDACTED]



2.5. Con il motivo aggiunto, presentato con memoria 5/03/2026, la difesa dell'imputato ha addotto l'incompetenza funzionale del Tribunale ai sensi dell'art. 573 comma 1-*bis* cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale, con le proprie conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, per un nuovo giudizio di appello da parte della competente Sezione civile.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in data 3/03/2026 con cui ha insistito nelle ragioni di accoglimento del ricorso.

5. La parte civile, ha depositato una prima memoria in data 3/03/2026 con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e successiva memoria di replica in cui ha chiesto il rigetto anche del motivo aggiunto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, molti dei motivi risultando anzi inammissibili.

2. Assume valenza preliminare il motivo aggiunto con cui è dedotta la competenza funzionale del giudice civile ai sensi dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p.

Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato.

2.1. Ai sensi dell'art. 573 comma 1-*bis* cod. proc. pen., «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Nel caso di specie, il criterio normativo richiamato, ove applicabile, risulterebbe imporre la trasmissione del processo al giudice civile competente per il secondo grado, a fronte del rilievo che l'appello proposto dalla parte civile aveva superato l'esame di ammissibilità, tanto da essere stato accolto.

2.2. Il magistero nomofilattico ha, peraltro, chiarito che «(l)'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione » (Sez. U, Sentenza, 25/05/2023, n. 38481, rv. 285036-01).



Alla stregua del criterio così richiamato, nel caso di specie, la disposizione in oggetto non trova applicazione per ragioni cronologiche.

2.2.1. Mentre il ricorrente nulla ha precisato al riguardo, il Procuratore Generale ha dedotto dal numero di Registro Generale riportato nella sentenza del Giudice di Pace (letto come "34/24") che la costituzione di parte civile era necessariamente intervenuta dopo la data del 30/12/2022. Mette conto osservare che il riferimento così assunto è frutto di errore materiale in quanto la visione dell'atto indica che l'effettivo numero di registro è il "34/2020".

2.2.2. L'esame degli atti, comunque, consente di rilevare che la costituzione delle parti è qui avvenuta all'udienza 12/03/2021 dinanzi al Giudice di pace.

Conseguentemente, la previsione di cui all'art. 573 comma 1-bis c.p.p. non trova applicazione per le enunciate ragioni cronologiche.

3. Il primo motivo è inammissibile siccome aspecifico e manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente si duole della motivazione apparente in quanto la sentenza ha adottato una motivazione standard, ripresa da altro analogo provvedimento (specificamente la sentenza 37/2025 di quel Tribunale) reso nei riguardi di diverso imputato in un distinto processo.

3.2. La lettura della sentenza impugnata e di quella che viene così portata a raffronto, di contro, dà conto della evidente infondatezza della censura.

Ed, invero, il provvedimento impugnato si è limitato a ripetere nelle parti censurate schemi e principi che si attagliano alla categoria delle questioni affrontate. Non ha, invece, mancato di riportare i principi così richiamati al caso concreto.

3.3. Le motivazioni standardizzate in tanto sono apparenti in quanto, limitandosi alla espressione di assunti astratti, non abbiano riguardo ai contenuti del caso concreto specificamente esaminato.

La relativa verifica deve essere operata, appunto, nel confronto tra la motivazione resa complessivamente e i tratti concreti del caso esaminato, senza che assumano rilievo dirimente la coincidenza e la stessa sovrapponibilità di componenti della motivazione a preordinati modelli di motivazione che, anzi, a fronte della omogeneità di questioni seriali proposte, si mostrano persino funzionali a manifestare la uniformità dei criteri decisionali, in coerenza al principio di prevedibilità del diritto.

3.4. Nel caso di specie, appunto, la sentenza impugnata, pur enunciando premesse generali in modo standardizzato sui temi in diritto, serialmente ricorrenti, posti a premessa dei singoli temi decisionali, le ha richiamate in termini pertinenti e ne ha fatto applicazione congrua al caso concreto. Si tratta di modalità di redazione del provvedimento che in nessun modo manifesta l'apparenza di motivazione



quando, invece, corrisponde ad una tecnica di chiarezza compositiva della argomentazione.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Risulta dalla sentenza che il Tribunale ha disposto la rinnovazione dell'attività istruttoria e dato lettura dei documenti già acquisiti in primo grado. A seguito del rinvio disposto in data 29/05/2025, all'udienza del 26/06/2025, dopo l'ascolto della parte civile [REDACTED] sull'accordo delle parti è stata dichiarata l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese [REDACTED] in primo grado e l'acquisizione della querela ai fini probatori, nonché l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal [REDACTED] innanzi al giudice di prime cure, in luogo dell'esame dell'imputato.

Su tale base, senza ulteriori questioni, il Tribunale ha poi assunto la decisione.

4.2. La difesa, come anticipato, si duole del fatto che, in sede di rinnovazione dell'istruttoria, il Tribunale abbia sentito la sola persona offesa, senza ammettere le prove che la difesa aveva richiesto e rinunciato in primo grado.

4.3. Il motivo si mostra aspecifico e manifestamente infondato, secondo quanto risulta anche dall'esame degli atti processuali cui il Collegio ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto.

4.4. Già è, invero, dirimente osservare che: a) non consta alcuna richiesta di esame delle prove già richieste e rinunciate in primo grado che sia stata dedotta dalla difesa dinanzi al Tribunale; b) le dichiarazioni già rese, anche in sede predibattimentale, erano state acquisite sull'accordo delle parti.

Né all'udienza del 13/2/2025 in cui è stata emessa l'ordinanza di rinnovazione istruttoria né a quella del 26/6/2025 in cui è stato rinnovato l'esame della p.o.

[REDACTED] la difesa ha fatto appunto alcuna richiesta di assunzione dell'esame dei testi già rinunciati, avendo invece concordato l'acquisizione di dichiarazioni dibattimentali e predibattimentali nei termini di cui si è dato conto.

La prospettata censura si mostra quindi manifestamente infondata già sotto tale profilo.

4.5. Il motivo è infondato anche in diritto.

4.5.1. Già è dato accennare che la censura di mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. non è contemplata tra i vizi deducibili dall'art. 606 comma 2-bis c.p.p. secondo cui «Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)».

4.5.2. Vero è, comunque, che il Tribunale, adito dalla parte civile ai fini civili, ha correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, il magistero nomofilattico ha chiarito che « Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un



diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02).

In ordine ai contenuti della rinnovazione così imposta, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che il relativo ambito è circoscritto ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (cfr. *ex multis*: Sez. 3 - , Sentenza n. 37338 del 08/10/2025, Rv. 288892 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 16131 del 20/12/2022 Ud. (dep. 17/04/2023) Rv. 284493 - 02). Perimetrazione, questa, che discende naturalmente dal fondamento della necessità di rinnovazione siccome volta a imporre al giudice di secondo grado un contatto diretto con le (sole) fonti che hanno fondato la decisione del primo grado.

Nel novero così specificamente in rilievo, pertanto, non sono comprese le prove che non sono state assunte nel dibattimento di primo grado, tanto più se le stesse erano state rinunciate (cfr. Sez. U, Sentenza, 28/01/2019, n. 14426, rv. 275112-02; Sez. 6, Sentenza, 20/02/2020, n. 12982, rv. 279259-01).

4.6. Gli argomenti esposti convergono nel manifestare l'infondatezza del motivo in esame.

5. Il terzo motivo è infondato e, in più punti, inammissibile.

5.1. Il motivo deduce, per lo più, vizi di motivazione laddove prospetta la carenza di vaglio in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla mancata valutazione del fatto che obiettivo delle espressioni dell'imputato era [REDACTED] e non [REDACTED]

In parte qua, il motivo è inammissibile, in quanto precluso dal già richiamato comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen. posto che il suo contenuto lo qualifica quale vizio di motivazione.

L'argomento è, comunque, infondato, posto che la sentenza ha dedicato ai temi evidenziati dal ricorrente considerazioni che, prive di vizi logici, danno compiutamente conto della attendibilità della persona offesa nonché del contesto in cui era stato razionalmente ricostruito il fatto ed in cui era stata dissolta ogni ambiguità in ordine alla circostanza che la minaccia era diretta alla persona [REDACTED]

5.2. Il motivo è infondato quanto alla deduzione di inutilizzabilità dei *files* prodotti dalla parte civile.

5.2.1. Al riguardo è dato rammentare che «(i)n tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della



fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso" (Sez. 6 - , Sentenza n. 36612 del 19/11/2020 Cc. (dep. 18/12/2020) Rv. 280121 - 01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 23015 del 19/04/2023 Ud. (dep. 25/05/2023) Rv. 284519 - 01, secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità »).

5.2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si è, in sostanza, limitato ad indicare che i *files* dei messaggi vocali riversati su supporto CD prodotto dalla parte civile all'udienza del 10/03/2023, erano inutilizzabili in quanto privi della registrazione del meta-dato costituito dal codice *hash*, con conseguente incertezza sulla provenienza.

La carenza del menzionato codice, peraltro, non determina alcuna inutilizzabilità, soltanto potendo incidere sul grado di attendibilità, in ordine al quale, peraltro, la sentenza ha offerto idonea motivazione, inserendo sostanzialmente la valenza della documentazione digitale così acquisita sul piano del riscontro della fonte costituita dalla persona offesa, valutata comunque intrinsecamente credibile.

Si tratta di profilo con cui il ricorso non si confronta.

5.3. Quanto alla tempestività della querela, il motivo è inammissibile siccome manifestamente infondato.

La querela risulta presentata il 17 aprile 2020 (verbale di accettazione della Questura di Bari) e si riferisce ad un fatto commesso il precedente 21 febbraio che, secondo normali regole di interpretazione letterale del testo e, comunque, secondo regole di necessità logica, deve essere individuato nel 21 febbraio 2020. Posto che la querela indica che l'antefatto della vicenda incriminata si è consumato dopo che era stata pubblicata l'opera intitolata "Apriamo un filatoio di comunità con la fiaba del Serpente a Sette Teste", edita nel 2020, il 21 febbraio successivo a tale data ed anteriore a quella di presentazione della querela non può che essere quello del 2020.

Risultato che è stato ripreso nella imputazione e mai contestato.

6. Il quarto motivo è inammissibile in quanto aspecifico.

La sentenza dà conto degli argomenti logici in forza dei quali è dato inferire che l'imputato sapeva di avere indirizzato le minacce [REDACTED] e per cui, comunque, l'espressione, anche in caso di *aberratio ictus*, doveva intendersi quale minaccia.



Con siffatti argomenti il ricorso nemmeno si confronta, con conseguente inammissibilità.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. Il ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

L'attività della parte civile si è articolata in un contributo apprezzabile, da ultimo espresso nella memoria di replica trasmessa in data 13/03/2026, soddisfacendo pertanto i criteri enunciati dalla giurisprudenza in materia secondo cui, nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicitato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Rv. 283886 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551-01).

La liquidazione, determinata come da dispositivo in ragione della natura dell'attività svolta, deve essere disposta con distrazione in favore del difensore antistatario, tale dichiaratosi

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, tale dichiaratosi.

Così è deciso, 31/03/2026

Il Consigliere estensore
FEDERICO MARIA MERIGGI

Il Presidente
ROSSELLA CATENA

